

Estratto esecutivo  
inviato il.....a:

- Proc. gen.
- Proc. Rep. Trib.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
*In nome del Popolo Italiano*

Il giorno 24/01/2025

**LA CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
**SEZIONE 04^ PENALE**

così composta

**Dott. PIERA PANZADURA**

**Dott. DONATELLA PERNA**

**Dott. MARINA STIRPE**

**Presidente**

**Consigliere**

**Consigliere**

Ha pronunciato in Dibattimentale la seguente

**S E N T E N Z A**

nel procedimento penale di 2° grado nei confronti di :

1 ) MAIURI CARLO - LIBERO..... **ASSENTE**.....

nato a ROMA - RM il 20/10/1969 - ITALIA

domiciliato a

.....  
difeso dall'Avv. BEATRICE LUZI del Foro di ASCOLI PICENO - AP - Nomina di Fiducia **PRESENTE**

.....  
difeso dall'Avv. VITTORIO PALAMENGHI del Foro di ROMA - RM - Nomina di Fiducia **PRESENTE**

.....  
*Capi d'Imputazione* 1 ) CP art. 640 C2 N1 - CP81C2

2 ) CP art. 615 TER C1 C2 N1 - CP61N2 - CP81C2

3 ) CP art. 617 SEXIES C1 C2 - CP art. 617 QUATER C4 N1 N2 - CP61N2 - CP81C2

**V. MOTIVAZIONE**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

A handwritten signature in black ink, located on the right margin of the page.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**APPELLANTE**

avverso la sentenza con Rito Monocratico del Tribunale di ROMA del 17/06/22 che così statuiva :

V. MOTIVAZIONE

Conclusioni del Procuratore Generale:

V. MOTIVAZIONE

Conclusioni della Parte Civile:

/

Conclusioni del Responsabile Civile:

/

Conclusioni della Difesa:

V. MOTIVAZIONE

af

## IMPUTATO

**a)** artt. 81 cpv., 615 ter commi I e 2 nr.1 e 61 nr.2 c.p. perché in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, quale pubblico ufficiale appartenente alla Polizia di Stato ed organico, con qualifica di assistente capo addetto all'ufficio Servizi, presso l'ufficio del Personale dell'ispettorato di P.S. "Palazzo Chigi" in Roma, abusando della qualità di operatore del sistema, poiché incaricato della gestione, tra l'altro, del software "PS PERSONALE" di esercizio amministrativo-contabile cdi programmazione dei servizi giornalieri del personale organico al detto Ispettorato ed in possesso delle relative credenziali, faceva ripetutamente accesso abusivo al sistema informatico protetto dell'Ente e dell'ufficio di appartenenza mediante uso disfunzionale di "user id" e "password" in dotazione di servizio al fine di compiere i delitti di cui ai capi che seguono.

**b)** artt. 81 cpv., 617 sexies commi 1 e 2 in relazione all'art. 61 7 quater comma 4 nr.i 1 e2 e 61 nr.2 cp. perchè in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, al fine di compiere il delitto di cui al, capo che segue;

agendo nella veste e mediante la condotta di cui al capo che precede, abusando dei poteri e con violazione dei doveri inerenti al servizio esercitato, nonché con abuso della qualità di operatore del sistema, al fine di assentarsi dal servizio senza fruire di giorni di congedo ordinario a lui spettanti e, quindi, al fine di procurarsi il vantaggio di non incidere sul relativo ammontare, formava il falso dato, procedendo al relativo inserimento (record) nel sistema informatico protetto dell'Ente e dell'ufficio di appartenenza tramite il software "PS PERSONALE", della fruizione di c.d. "recuperi riposo" (ossia di assenze giustificate per servizio prestato in occasione del "riposo settimanale" o di giorno «festivo») in relazione a giorni nei quali lo stesso non aveva, invece, prestato alcun servizio, conseguentemente assentandosi indebitamente dall'ufficio nei giorni:

1) mercoledì 11 febbraio 2015 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data domenica 8 dicembre 2013, giorno in citi, invece, aveva fruito del riposo settimanale);

2) sabato 27 agosto 2016 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data venerdì 28 agosto 2015, giorno in cui, invece, aveva fruito di un giorno di congedo ordinario);

3) lunedì 29 agosto 2016 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data giovedì 21 luglio 2015, giorno in cui, invece, aveva fruito di un giorno di congedo ordinario);

4) sabato 8 ottobre 2016 (per il quale iscriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data giovedì 8 dicembre 2016, giorno in cui, invece, aveva fruito del riposo festivo per festività nazionale dell'immacolata concezione;

5) sabato 10 ottobre 2015 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della funzione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data domenica 2 giugno 2013, giorno in cui, invece, aveva fruito del riposo festivo per festività nazionale della Repubblica);

6) sabato 5 settembre 2015 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data domenica 29 giugno 2014, giorno in citi, invece, aveva fruito del riposo settimanale);

7) sabato 28 novembre 2015 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data martedì 2 giugno 2015, giorno in cui, invece, aveva fruito del riposo festivo per festività nazionale della Repubblica);  
8) martedì 28 giugno 2016 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data lunedì 29 giugno 2015, giorno in cui, invece, aveva fruito del riposo festivo per festività dei Santi Pietro e Paolo, Patroni di Roma);  
9) sabato 1 luglio 2017 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data venerdì 2 giugno 2017, giorno in cui, invece, aveva fruito del riposo festivo per festività nazionale della Repubblica);  
10) sabato 14 ottobre 2017 (per il quale inseriva nel sistema il falso record della fruizione del recupero riposo settimanale per avere lavorato in data venerdì 29 settembre 2017, giorno in cui, invece, aveva effettuato servizio straordinario "obbligatorio" per il quale non è previsto recupero).

c) artt. 81 cpv. e 640 comma 2 n. 1 c.p. perché in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti nelle condotte di cui ai capi che precedono, falsificando tramite inserimenti abusivi nel software "PS PERSONALE" i dati del sistema informatico Protetto d'istituto, inducendo in errore l'Ente pubblico di appartenenza in ordine al proprio diritto, falsamente rappresentato, a godere di giorni di "recupero riposo", conseguentemente assentandosi indebitamente dall'ufficio nei giorni lavorativi in evidenza (sottolineati) al capo che precede, si procurava l'ingiusto profitto patrimoniale relativo alla percezione degli emolumenti retributivi, previdenziali ed assistenziali per giorni di lavoro solo apparentemente effettuato e non effettivamente prestato, con pari e correlativo danno dell'Ente.

In Roma, novembre 2017 e anteriormente.

## CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

-Il P.G. ha chiesto emettersi sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione  
- La Difesa dell'imputato ha richiamato i motivi esposti nell'atto di gravame chiedendone l'integrale accoglimento.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza appellata il Tribunale di Roma dichiarava MAIURI Carlo responsabile dei reati ascrittigli ai capi a) e c), riuniti per continuazione, e concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, lo condannava alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 400 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Concedeva al predetto imputato il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione Assolveva MAIURI Carlo dal reato a lui ascritto al capo b) perché il fatto non sussiste

All'esito dell'attività dibattimentale il primo Giudice compendia gli esiti istruttori e ricostruiva i fatti come segue:

"...Dalla testimonianza del Sovrintendente Davide Cappuccio, all'epoca dei fatti in servizio presso l'ispettorato di Palazzo Chigi occupandosi dei servizi giornalieri dell'ufficio, risulta che in data 8.3.2018 nel controllare la propria situazione in merito ai congedi settimanali, in particolare con riferimento alla giornata di sabato, aveva riscontrato delle incongruenze relativamente alla posizione del collega MAIURI Carlo, il quale risultava avere undici recuperi per riposo e festivi che non parevano spettargli.

Precisava, al riguardo, che il riconoscimento di turni di riposo è previsto soltanto nel caso in cui si presti servizio nei giorni festivi o in concomitanza con il riposo settimanale, cosa rara nell'ufficio di appartenenza dell'imputato, risultando pertanto anomalo che il MAIURI avesse maturato un così elevato numero di recuperi, tanto che inizialmente avevano pensato trattarsi di un'anomalia del programma, poi rendendosi conto che tale situazione riguardava soltanto l'imputato.

Riferiva il teste che il programma utilizzato per l'inserimento nel sistema dei servizi giornalieri era denominato "PS Personale", per accedere al quale è necessaria una password personale, che lui aveva come anche il MAIURI, e una volta entrati era possibile vedere la situazione di tutti i colleghi dell'ufficio. Escludeva che fossero state riscontrate altre anomalie nel sistema.

Dichiarava che all'epoca rivestiva le stesse mansioni del MAIURI e di avere comunicato le incongruenze riscontrate al responsabile dell'ufficio, Orietta Pazienza, che a sua volta aveva voluto verificare personalmente quanto riferitole. . . .

Gli accertamenti, effettuati andando a ritroso per qualche mese, avevano evidenziato che erano stati indicati recuperi riposo in date in cui l'imputato era un congedo ordinario o in riposo settimanale.

Asseriva che tale situazione di fatto non aveva procurato vantaggi al MAIURI, avendo usufruito dei riposi che avrebbe, invece, potuto godere a titolo di congedo ordinario, di cui ancora aveva la disponibilità.

La teste Orietta Pazienza, all'epoca dei fatti responsabile dell'ufficio personale dell'ispettorato di Palazzo Chigi, dichiarava di essere stata informata da due suoi collaboratori abilitati all'utilizzo del sistema informatico per l'inserimento dei servizi, dell'emersione di anomalie riguardanti un operatore, il MAIURI. Era risultato, infatti, che lo stesso aveva fruito di recuperi per riposo illegittimamente in quanto non spettantigli.

Il riscontro era stato effettuato consultando il servizio cartaceo, consistente in fogli dattiloscritti, da cui risultava che l'imputato in tali giornate era a riposo per recupero di una festività in cui era stato invece libero dal servizio, cioè non aveva lavorato.

La Pazienza precisava che il MAIURI era addetto alla redazione dei servizi per tutto l'ufficio e, quindi, possedeva le credenziali d'accesso al sistema, per entrare nel quale era necessaria una password.

Asseriva che tra l'imputato e il Cappuccio i rapporti non erano idilliaci", in quanto avevano degli screzi, come aveva saputo dallo stesso Cappuccio e da Angelini.

Il MAIURI, ad avviso della teste, non aveva tratto alcun beneficio, avendo ancora delle giornate di ferie arretrate di cui usufruire ed essendo ancora in termini per goderle.

Dichiarava di non ricordare se altri dipendenti avessero avuto analoghi problemi legati al malfunzionamento del sistema.

Il sovrintendente Riccardo Bisogno, anch'egli in servizio all'ufficio del personale dell'ispettorato di Palazzo Chigi, a sua volta dichiarava che a seguito di segnalazione era stato incaricato dal suo dirigente di effettuare accertamenti sul software che gestiva il personale, in particolare, con riferimento alla posizione del MAIURI, se erano stati inseriti recuperi per riposo in corrispondenza di date in cui in realtà non aveva lavorato.

Incrociando i dati concernenti i recuperi-riposo con la programmazione settimanale desumibile dall'ordine di servizio, aveva verificato che effettivamente nella scheda personale dell'imputato erano presenti dei recuperi riposo afferenti a giornate in cui non era in servizio e che aveva usufruito di dieci riposi degli undici risultati non dovuti. Dato, quest'ultimo, riscontrato dalla programmazione settimanale.

L'inserimento di recuperi era stato effettuato manualmente, con modalità denominata "modalità pregressa", aggiungendo giorni di riposo in date in cui dalla programmazione settimanale l'interessato risultava non aver lavorato.

Riferiva che tutti gli addetti all'ufficio servizi, compreso il MAIURI, possedevano le credenziali per accedere al sistema e operarvi; che non era stato possibile verificare quando erano stati effettuati gli accessi per l'inserimento dei riposi nella posizione del MAIURI, nè da quale postazione; che successivamente il programma era stato modificato al fine di non consentire tali modalità di inserimento dei dati.

Affermava il Sovrintendente che in conseguenza dell'inserimento dei recuperi per riposo non dovuti l'imputato aveva

conseguito il vantaggio di non prendere ferie nei giorni in cui aveva usufruito dei riposi e che tra i dipendenti dell'ufficio soltanto lui risultava avere goduto di riposi non spettanti.

Confermava che i rapporti tra il MAIURI e i colleghi di stanza Cappuccio e Angelini non erano idilliaci e concludeva affermando che relativamente alla posizione dell'imputato non vi erano problemi di inserimento dati, in quanto in servizio nell'ufficio da tempo, essendo state riscontrate anomalie unicamente per il personale trasferito da altri uffici.

All'esito dell'esame del teste Bisogno è stato acquisito agli atti del fascicolo per il dibattimento lo schema dallo stesso redatto concernente l'esito degli accertamenti compiuti, in cui sono indicati i recuperi per riposo settimanale e per riposo festivi goduti in giornate in cui l'imputato risultava non in servizio (perché in riposo settimanale, o in congedo ordinario, o in riposo festivo) e le date in cui gli stessi sono stati fruiti. Detti dati risultano corrispondenti a quelli indicati nelle imputazioni.

Il teste della difesa Ispettore Marco Ruggiero, in servizio all'ufficio ispettorato di Palazzo Chigi dal 2008 al settembre 2017, confermava che tutti gli addetti a tale ufficio, circa nove o dieci persone, potevano accedere alle schede del personale e gestirle utilizzando la password personale, precisando che, all'epoca dei fatti, era possibile controllare l'orario di accesso e di uscita dal sistema, ma unicamente attraverso il CEN di Napoli. Successivamente era stato inserito un sistema per controllare gli accessi di ogni utente.

Affermava che all'epoca in cui prestava servizio in detto ufficio i rapporti tra i colleghi erano sereni e di avere saputo in seguito che il MAIURI e il Cappuccio avevano delle discussioni.

Era a conoscenza che erano state riscontrate delle anomalie nel sistema riguardanti i turni e le ferie spettanti ai dipendenti dovuti a un difetto di collegamento tra i server del nord e quelli del sud, ma si era trattato di irregolarità diverse da quelle rilevate in relazione alla posizione dell'imputato.

Riferiva di non essere a conoscenza che il MAIURI in quel periodo avesse diritto a recuperi compensativi.

Le richiamate risultanze non sono state contestate dall'imputato, che in sede di esame dichiarava che all'epoca dei fatti svolgeva servizio presso l'ufficio del personale servizi dell'Ispettorato di Pubblica Sicurezza di Palazzo Chigi, addetto alla programmazione e stesura dei servizi giornalieri e settimanali dell'ispettorato, insieme a Cappuccio, Angelini e a un altro collega che nel frattempo aveva lasciato l'ufficio. I rapporti con Angelini e Cappuccio non erano "rosei", in particolare relativamente a quest'ultimo affermava *"io lavoravo e lui si dedicava ai giochetti"*.

Precisava che l'accesso al sistema "PS Personale" avviene mediante un user ID assegnato a ogni, addetto e con una password all'epoca generica, comune a tutti, cosicché l'intervento sul sistema dei servizi poteva essere effettuato da qualsiasi appartenente all'ufficio. Ribadiva che all'epoca aveva sempre ferie arretrate, chiudendo l'anno con oltre venti giorni di congedi ordinari non goduti.

Proseguiva affermando che dopo la denuncia, presentata da Cappuccio e Angelini, era stato spostato in una sede distaccata, sempre dell'Ispettorato, poi era stato per due anni in congedo per malattia, avendo problemi di salute, e attualmente era rientrato nello stesso posto di lavoro da cui era stato allontanato, mentre i due colleghi non prestano più servizio in tale ufficio.

Sosteneva che all'epoca dei fatti il sistema "PS Personale" aveva grossi problemi e dopo la denuncia nei suoi confronti era stata adottata una circolare che prevede la tracciabilità per verificare chi vi opera.

Confermava la correttezza delle risultanze dei controlli effettuati circa la sua posizione, asserendo che lui non monitorava la sua situazione, anche perché aveva molte ferie arretrate e i recuperi non avevano scadenza.

Dichiarava che i dati relativi ai riposi erano stati sovrascritti su quelli corretti, altresì evidenziando che nel sistema erano state riscontrate ulteriori anomalie in ordine ad altri colleghi, sempre con riferimento a recuperi riposo non maturati. Così ricostruiti gli esiti della compiuta istruttoria dibattimentale, deve ritenersi provata la penale responsabilità dell'imputato in relazione ai reati al medesimo contestati ai capi a) e c) delle imputazioni.

Nessun dubbio in merito all'avvenuto inserimento nel sistema informatico di gestione del personale, "PS Personale", riguardante la posizione dei MAIURI, di recuperi per riposo non dovuti e dal medesimo successivamente fruiti, come si desume dal chiaro resoconto offerto dai testi escussi sugli accertamenti svolti, confermati dalla documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento afferente ai risultati delle verifiche sul sistema. D'altra parte, le richiamate risultanze non sono state contestate nemmeno dallo stesso interessato, il quale a specifica domanda in merito alla veridicità di quanto riscontrato dichiarava: "era lì sopra, non è che ... Sono ignaro di quello che è però c'era, purtroppo c'era".

Tanto premesso, l'insieme delle prove raccolte lascia fondatamente ritenere che le condotte contestate sono riconducibili al MAIURI. Al riguardo si osserva che è rimasto del tutto indimostrato che terze persone possano avere effettuato gli inserimenti in questione, avendo lo stesso MAIURI e i testimoni escussi parlato di generici dissapori con i colleghi Cappuccio e Angelini, apparendo, quindi, improbabile che questi, proprio perché in contrasto con l'imputato, o altri, lo abbiano avvantaggiato consentendogli di godere indebitamente di riposi non dovuti.

Parimenti non credibile che qualche collega abbia architettato un'azione tanto grave in danno del MAIURI in assenza

gravissimi motivi di inimicizia, non emersi dall'istruttoria svolta né prospettati dallo stesso imputato. Merita, poi, di essere evidenziato che dalle dichiarazioni dei testimoni escussi è risultato che ogni addetto all'ufficio aveva una propria password per accedere al sistema "PS Personale", così smentendo quanto affermato dall'imputato in merito all'esistenza di un'unica password comune a tutto il personale. Deve, poi, escludersi che la presenza dei recuperi in questione sia stata dovuta a un mal funzionamento del sistema informatico, essendosi accertato che eventuali anomalie hanno riguardato situazioni del tutto differenti da quelle riscontrate per il MAIURI.

A ciò si aggiunge che non appare plausibile che il diretto interessato ignorasse la propria situazione, considerato che all'epoca dei fatti svolgeva servizio presso il reparto addetto alla gestione del personale ed era, pertanto, abilitato alla visione e all'inserimento dei relativi dati, compresi quelli riguardanti ferie e recuperi.

D'altra parte, la circostanza di avere molte ferie arretrate, invece di giustificare il mancato controllo della propria situazione, come prospettato dal MAIURI, conferma il fraudolento godimento dei recuperi e il conseguente vantaggio, anche di natura economica, derivatogli. Per altro, dall'istruttoria dibattimentale non sono emerse ragioni particolari che possano avergli impedito il regolare godimento dei congedi ordinari. Le condotte del MAIURI integrano i contestati delitti di accesso abusivo a sistema informatico e di truffa aggravati.

Quanto, al reato di cui all'art. 615 ter c.p. la Suprema Corte ha ripetutamente ribadito (da ultimo C.C., Sent. n. 565/2018 - Rv. 274392) che "integra il delitto previsto dall'art. 615-ter cod. pen. la condotta del dipendente che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l'accesso, acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee rispetto a quelle per le quali la facoltà di accesso gli è attribuita". Nessun dubbio che nel caso in esame l'imputato ha agito per ragioni del tutto estranee alle finalità dell'ufficio di appartenenza, perseguendo l'interesse personale di assentarsi dal lavoro senza diritto.

Sussistono, altresì, le contestate aggravanti, atteso che egli ha agito come pubblico ufficiale e operatore di sistema e con la sua condotta ha abusato dei relativi poteri e qualità; inoltre, il delitto è stato, eseguito al fine di realizzare la truffa in danno del datore di lavoro contestata al capo c).

La accertata condotta del MAIURI configura, altresì, il delitto di truffa di cui al capo c), aggravato dalla natura pubblica del soggetto danneggiato.

Ed infatti, l'inserimento nel sistema di gestione del personale di dati non veritieri, segnatamente di recuperi per riposo non dovuti, costituisce artificio e raggirò idoneo a trarre in errore il datore di lavoro circa l'effettivo diritto del dipendente di godere del riposo fraudolentemente inserito. '.

Tale raggirò ha cagionato un danno immediato e diretto alla pubblica amministrazione-datore di lavoro, conseguente alla mancata prestazione del servizio da parte del dipendente, avente natura patrimoniale, con evidente, ingiusto profitto per il MAIURI, il quale pur assentandosi dal lavoro ingiustificatamente ha percepito regolare retribuzione.

Del tutto ininfluyente, sia sotto il profilo del danno per il datore di lavoro sia del profitto per l'imputato, che egli avesse molti congedi ordinari da fruire, circostanza che, anzi, conferma il vantaggio ottenuto attraverso la condotta fraudolenta.

Si stima, invece, che i fatti, così come risultanti dall'istruttoria svolta, non integrano la fattispecie ex art. 617 sexies c.p. contestata al capo b) delle imputazioni, di cui difettano gli elementi costitutivi. Come ha chiarito la Corte di Cassazione (Sent. n. 39768/2017 - Rv. 270924), "*La fattispecie incriminatrice di cui all'art. 617-sexies cod. pen. configura un peculiare reato di falso che si caratterizza per il dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, non necessariamente patrimoniale, o di arrecare ad altri un danno, nonché per la particolare natura dell'oggetto materiale, costituito dal contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi. (Nella specie, la Corte di cassazione ha ravvisato la sussistenza del reato "de quo" nel caso della falsificazione della notifica di avvenuta lettura di una e-mail di convocazione per una procedura concorsuale indetta da un ente locale)". Nel caso in esame la condotta dell'imputato ha avuto ad oggetto il solo inserimento nel sistema informatico in dotazione alla pubblica amministrazione-datore di lavoro di dati falsi, ma non il contenuto di comunicazioni relative al sistema stesso o intercorrente con altri sistemi. Tanto appare sufficiente a escludere la configurabilità del delitto contestato al capo b), in relazione al quale, pertanto, il MAIURI deve essere assolto perché il fatto non sussiste....."*

Il Tribunale, dunque, sulla base delle risultanze istruttorie evidenziate, e con le argomentazioni testé riportate, affermava la penale responsabilità dell'imputato limitatamente ai capi a) e c) dell'imputazione, e lo condannava alla pena indicata.

\*

Avverso la sentenza è stato proposto gravame da parte dell'imputato, a mezzo del proprio Difensore, il quale chiede: 1. In via principale pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co.1 perché il fatto non sussiste; 2. In via subordinata pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 1 perché il fatto non costituisce reato; 3. In via ulteriormente subordinata pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 co. 2 perché il fatto non sussiste ovvero non costituisce reato.

A supporto delle richieste la Difesa adduce l'omessa valutazione di una prova documentale dirimente, acquisita con il consenso delle parti, quale la circolare 333-A/9805.N.8/4665 del 19 Aprile 2016, a firma del Capo della Polizia, prodotta dalla difesa, in cui il Ministero dell'Interno dichiara di voler procedere ad una ricognizione e modifica del sistema informativo relativo al Personale della Polizia di Stato, in seguito alle plurime anomalie rilevate, e specificatamente dopo i fatti accaduti proprio all'odierno appellante, risultando dunque certificato da un provvedimento amministrativo ministeriale il distorto funzionamento del sistema di PS, come confermato da tutti i testimoni escussi. Argomenta che, contrariamente a quanto ritenuto in sentenza, dall'istruttoria testimoniale era emerso: - che la password del sistema PS Personale era comune a tutti i componenti dell'ufficio (testi: Riccardo Bisogno riferisce che le credenziali utilizzate per effettuare le operazioni di interesse erano nella disponibilità *"...di tutto l'ufficio servizi, di tutti i colleghi che lavoravano con lui e anche dell'ufficio personale della stanza a fianco..."*; Marco Ruggiero, come pure indicato in sentenza, che *"...l'accesso al sistema "PS Personale", avviene mediante un user ID assegnato ad ogni addetto e con una password all'epoca generica, comune a tutti..."*; - che vi era impossibilità di individuare chi operava materialmente le modifiche dei dati nel PS Personale, e di risalire a quando le suddette modifiche erano state operate, con conseguente impossibilità anche di poter accertare, e quindi distinguere, quando l'anomalia era frutto di un errore del sistema, o al contrario riferibile all'attività di un operatore (teste Bisogno, pg.15 trascrizioni); - la presenza dei recuperi in oggetto era ascrivibile ad un mal funzionamento del sistema informatico (testi: Riccardo Bisogno, pg 21 trascrizioni; Marco Ruggiero,pg.26-27 trascrizioni), nonché dalla produzione difensiva relativa alle anomalie riscontrate proprio in relazione ad alcuni giorni di riposo, denunciate all'ufficio servizi dall'ass. Cristian Madonna, avendo lo stesso notato nel proprio account personale la presenza di recuperi riposo risalenti alle annualità 2011-2012-2013 in cui, invece, non risultava in servizio presso la sede di Roma. La Difesa deduceva che erano dunque errate le valutazioni delle risultanze istruttorie e, altresì, le riserve sulla credibilità dell'imputato, fondate sull'inesatto apprezzamento di quanto emerso circa la disponibilità di accesso al sistema mediante password, correttamente riferito dall'imputato come comune a

tutto il personale, o sul fatto che il Maiuri non avesse negato la presenza di giorni di riposo eccedenti nella sua posizione personale, posto che tanto risultava dal sistema; né erano state prese in considerazioni le comprovate criticità nei rapporti con i colleghi di lavoro. Non era poi dato comprendere perché l'imputato, che era stato assolto dall'accusa di cui al capo b): "artt.81 cp, 617 sexies commi 1 e 2 in relazione all'art. 617 quater comma 4 nr. 1 e 2 e 61 nr. 2 cp. perché in tempi diversi e in esecuzione del medesimo disegno, al fine di compiere il delitto di cui al capo che segue [ ...]" avesse potuto porre in essere una truffa, senza formare il dato falso, elemento costitutivo della fattispecie contestata di cui al capo c).

L'Amministrazione, peraltro, aveva riconosciuto l'assoluta correttezza e lealtà del MAIURI, reinserendo lo stesso nel ruolo di operatore nella gestione del Software del Personale di PS, come documentato in atto. In ogni caso non era ravvisabile la sussistenza del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, non ricorrendo alcuna finalità di vantaggio del Maiuri in relazione alle condotte contestate, atteso che alla scadenza di ogni annualità di servizio l'imputato risultava in possesso di più di 20 gg di congedo non usufruiti, per cui non vi era la finalità di usufruire di giornate aggiuntive oltre a quelle spettanti per legge. Non sussistevano pertanto prove a conforto delle accuse formulate nei confronti di quest'ultimo.

\*

Differita l'udienza del 12.7.2024 a seguito di dichiarazione di astensione del difensore, alla successiva udienza del 24 gennaio 2025, all'esito della discussione, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate, e il Collegio emetteva sentenza.

\*

Si rileva, preliminarmente, che avuto riguardo alla pena prevista per il contestato reato di cui all'art. 615 ter co.2. n.1) c.p., il reato non può ritenersi prescritto. Nel merito, questa Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento.

Invero, dalle risultanze istruttorie è dato evincere che, diversamente da quanto affermato nella sentenza gravata, le anomalie del sistema informatico relativo alla gestione del personale dell'ispettorato di P.S. "Palazzo Chigi", qui di interesse, sono risultate afferenti anche a situazioni come quelle contestate nei confronti del Maiuri.

A fronte della deposizione testimoniale rese dal sovrintendente Davide Cappuccio, come riportata nella sentenza gravata, i cui critici rapporti con il Maiuri risultano confermati anche dalla dirigente Orietta Pazienza, devono condividersi le doglianze difensive laddove si richiamano anche ulteriori esiti delle risultanze dibattimentali sia riguardo all'uso generalizzata della password di accesso al sistema informatico, comune a tutti i dipendenti dell'ufficio, sia riguardo all'impossibilità di risalire al p.c. da cui sarebbero stati immessi i dati in contestazione,

sia riguardo alle accertate irregolarità del sistema. Con particolare riferimento alle deposizioni dei testi Riccardo Bisogno e Marco Ruggiero, entrambi adottati dal P.M., non può non evidenziarsi che il sovrintendente Bisogno, su specifica domanda in merito al funzionamento del sistema, riferisce *"Sì, mi ricordo che all'epoca ci fu, non so se proprio in quel periodo sinceramente, però ci fu una sorta di aggiornamento del programma in cui portò delle anomalie ad alcuni dipendenti, ... i dipendenti vennero in ufficio e ci dissero: "Guardate, mi sono ritrovato dei giorni in più che non mi spettavano". Quindi sulla scheda personale nel totale disponibile emergevano dei recuperi in più"* (pg 21 verbale trascrizioni). In tal senso è anche la deposizione dell'isp. Marco Ruggiero il quale, alla richiesta se vi fossero anomalie nei dati relative alle presenze dei dipendenti nel periodo di interesse, riferiva: *"quando sono tornato, sì, dal corso c'erano state delle cose strane. Dei colleghi .. sia un mio collega che ha frequentato il corso con me che un altro, un agente. Questo agente si era ritrovato dei recuperi e delle ferie in più; l'altro si è trovato invece delle ferie in meno. Risultavano dei turni eliminati [...] sono risultati, come non fruiti dei giorni di recupero di riposo, e quindi sono rispuntati fuori dal passato vecchi recuperi di riposo disponibili"*. Rilevano in tal senso anche le deduzioni difensive relative a quanto denunciato all'ufficio servizi dall'Ass. Madonna Cristian, che segnala di aver notato nel proprio account personale la presenza di recuperi riposo risalenti alle annualità 2011-2012-2013 in cui, invece, lo stesso non risultava in servizio presso la sede di Roma, evenienze queste che non consentono di escludere che irregolarità relative all'aspetto recuperi riposo possano essersi verificate anche riguardo alla posizione del Maiuri. Sebbene il teste Ruggiero abbia riferito trattarsi di anomalie diverse, risulta comprovata la sussistenza di irregolarità nel sistema informatico di gestione del personale afferenti anche ai recuperi riposo, e come le descritte irregolarità siano compatibili con le anomalie contestate nella situazione personale del Maiuri, anch'esse afferenti alla fruizione dei recuperi riposo goduti dall'appellante, risultati inseriti nel sistema ma non spettanti. Contrariamente a quanto affermato nella sentenza gravata, dunque, anche la fruizione dei recuperi riposo (ossia assenze giustificate per il servizio prestato in occasione del riposo settimanale o di giorno festivo) risulta attinta da un cattivo funzionamento del sistema informatico. La tipologia delle irregolarità secondo cui *"Risultavano dei turni eliminati ..., sono risultati come non fruiti dei giorni di recupero di riposo, e quindi sono rispuntati fuori dal passato vecchi recuperi di riposo disponibili"*, e/o qualche dipendente si era ritrovato dei recuperi e delle ferie in più o in meno, non consente affatto di escludere che l'appellante abbia potuto fruire di recuperi riposo non spettanti senza l'intervento falsamente artificioso dello stesso, quantunque ne abbia goduto, atteso altresì che le accertate criticità del sistema di gestione del personale aveva poi portato

f

alla necessaria modifica del sistema informatico "PS Persoale", come documentato dalla Circolare del 19.4.2019 richiamata dalla difesa, sicché gli elementi evidenziati non consentono di ritenere acquisito un solido ed univoco compendio probatorio che consentano di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Maiuri, il quale va pertanto assolto dai reati di cui ai capi a) e c), con la formula di cui in dispositivo.

In ragione del carico del ruolo indica in giorni novanta il termine per il deposito della motivazione.

**P.Q.M.**


Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 17.6.2022 appellata da MAIURI Carlo, assolve il predetto imputato dai reati a lui ascritti ai capi A) e C) perché il fatto non sussiste.

Indica giorni 90 per il deposito della motivazione

Roma, li 24 gennaio 2025

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE DI APPELLO DI ROMA  
UFFICIO IN CANCELLERIA



// 0704.005

~~UFFICIO IN CANCELLERIA~~  
Dott.ssa Rita Abbate